



Roma, 14 febbraio 2000

CIRCOLARE N. 28/2000

OGGETTO: TRASPORTI INTERNAZIONALI - AUTORIZZAZIONI - NUOVI CRITERI DI RILASCIO - D.M. 22.11.1999, N.521, SU G.U. N.9 DEL 13.1.2000.

Il regolamento indicato in oggetto, che sostituisce il precedente decreto n.82/1988, fissa i nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto merci alla luce delle modifiche intervenute a livello comunitario.

Premesso che le modalità di applicazione del regolamento saranno determinate con successivo decreto attuativo, si evidenziano di seguito gli aspetti principali delle nuove disposizioni.

Imprese autorizzate - L'articolo 1 del regolamento, in conformità con la disciplina comunitaria dell'accesso alla professione, ha stabilito che possono ottenere autorizzazioni internazionali le imprese, i consorzi e le cooperative a proprietà divisa, iscritte all'Albo, i cui preposti siano titolari di attestato di capacità professionale per i trasporti internazionali.

Autorizzazioni CEMT - L'articolo 2 ha fissato i criteri di ripartizione delle autorizzazioni multilaterali per l'area CEMT (Paesi dell'Est Europeo, Paesi dell'ex Jugoslavia, Paesi ex URSS, Paesi scandinavi) lasciandoli sostanzialmente invariati per il primo anno di applicazione; successivamente la ripartizione avverrà secondo le modalità che verranno fissate dal già citato decreto attuativo; ai fini del rinnovo delle autorizzazioni, l'articolo 4 del regolamento in esame ha stabilito che verrà considerato buon utilizzo un numero annuo di viaggi non inferiore a 24; oltre ai viaggi multilaterali saranno considerati validi ai fini del rinnovo anche quelli bilaterali, col limite massimo di 6 viaggi; è stato inoltre specificato che le autorizzazioni speciali CEMT valide per l'Austria saranno rinnovate a condizione di averne usufruito per almeno 48 transiti nell'anno.

Autorizzazioni bilaterali - L'articolo 3 ha stabilito che le autorizzazioni bilaterali utilizzate per almeno 2 viaggi al mese in un anno (periodo dall'1 ottobre dell'anno precedente fino al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda) possono essere rinnovate o trasformate in assegnazioni fisse di viaggi; è stato inoltre previsto che il Ministero dei Trasporti, sentita la commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale recentemente ricostituita, possa stabilire per quali relazioni di traffico le autorizzazioni dell'anno precedente vengono convertite in assegnazioni fisse; per specifiche relazioni di traffico segnalate dalla commissione i criteri di conversione potranno essere più restrittivi.

Trasferimento delle autorizzazioni - L'articolo 6 ha previsto che le autorizzazioni internazionali possano essere trasferite da un'impresa ad un'altra solo fino al 31 dicembre 2000; successivamente il trasferimento sarà possibile solo nei casi previsti dall'articolo 43 della legge 298/74 (decesso dell'imprenditore individuale, trasformazione o fusione d'impresa, cessione d'azienda).

Sanzioni - L'articolo 7 conferma le precedenti disposizioni del decreto 82/1988 sulla diffida, nonché sulla sospensione e sulla revoca delle autorizzazioni in caso di infrazioni alle normative sui trasporti internazionali.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.52/1988

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N.9 DEL 13.1.2000 (fonte Guritel).

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 22 novembre 1999, n. 521

Regolamento recante disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto, di merci su strada.

Art. 1.

Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali

1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, consorzi e cooperative a proprieta' divisa, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di capacita' professionale per i trasporti internazionali.

2. I consorzi e le cooperative a proprieta' divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocate in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l'autorizzazione multilaterale CEMT verra' intestata al consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della cooperativa.

3. Le imprese che, facendo parte di un consorzio o di una cooperativa a proprieta' divisa di cui al precedente comma 2, abbiano chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa, non possono chiedere, a nome proprio, di partecipare all'assegnazione di autorizzazioni multilaterali CEMT.

4. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali.

5. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono rilasciate dalla unita' di gestione dell'autotrasporto di persone e cose del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione e possono essere bilaterali, multilaterali o di transito.

Art. 2.

Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali disponibili

1. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, le autorizzazioni disponibili per l'area geografica della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (multilaterali CEMT) sono ripartite:

A) Per il 50% alle imprese non titolari di autorizzazioni multilaterali che abbiano effettuato, con autorizzazioni, almeno ventiquattro viaggi all'anno nell'area CEMT nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, ovvero abbiano effettuato, con autorizzazioni, almeno cento viaggi negli ultimi due anni.

B) Per il 50% alle imprese gia' in possesso di una o piu' autorizzazioni multilaterali CEMT.

2. Il 10% delle autorizzazioni riservate alle imprese di cui alla lettera B), viene attribuito a quelle che hanno utilizzato, nell'anno di presentazione della domanda, le autorizzazioni CEMT delle quali sono titolari, facendo trasporti multilaterali nella misura del 90% del totale dei trasporti effettuati.

3. Nel secondo anno di applicazione e nei successivi, le autorizzazioni disponibili verranno attribuite secondo le modalita' previste dal decreto dirigenziale di cui al successivo articolo 8.

Art. 3.

Autorizzazioni bilaterali di assegnazione fissa

1. Sentita la commissione consultiva istituita con decreto ministeriale 4 dicembre 1981 e successive modificazioni - di seguito indicata come commissione - sono rinnovate o trasformate in assegnazioni fisse di viaggi le autorizzazioni utilizzate per almeno due viaggi al mese nel periodo che va dal 10 ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda.

2. Sentita la commissione, l'unita' di gestione dell'autotrasporto di persone e cose stabilisce per quali relazioni di traffico possono essere trasformate in

assegnazioni fisse le autorizzazioni di assegnazione provvisoria utilizzate nell'anno precedente.

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, per specifiche relazioni di traffico segnalate dalla commissione, può adottare criteri più restrittivi.

4. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono insufficienti rispetto all'andamento delle richieste, le imprese che hanno già regolarmente utilizzato autorizzazioni avranno la precedenza su quelle che le chiedono per la prima volta.

Art. 4.

Criteria per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT

1. Ai fini del rinnovo delle autorizzazioni multilaterali, verrà considerato buon utilizzo un numero annuo di viaggi non inferiore a ventiquattro, effettuati nell'area geografica degli Stati aderenti alla CEMT con esclusione dei viaggi effettuati tra due o più Paesi dell'Unione europea.

2. Sono considerati validi per il rinnovo, in numero non superiore a sei, anche i viaggi effettuati tra l'Italia e uno qualsiasi dei Paesi dell'area CEMT extracomunitaria.

3. Le autorizzazioni CEMT valide per l'Austria saranno rinnovate sulla base dell'utilizzo esclusivo sulla direttrice sud-nord e viceversa, per un numero di transiti non inferiore a 48/anno.

Art. 5.

Valutazione dei requisiti delle imprese

1. Le autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti posseduti e dichiarati dalle imprese, alla data del 30 settembre, con autocertificazione.

2. L'assegnazione di autorizzazioni è revocata nel caso l'impresa abbia fornito informazioni inesatte sui dati richiesti per il suo rilascio.

Art. 6.

Trasferimento delle autorizzazioni internazionali

1. Il trasferimento di autorizzazioni internazionali, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 43 della legge 4 giugno 1974, n. 298, non è consentito.

2. Nel periodo transitorio previsto dal decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, continua ad essere consentito il trasferimento delle autorizzazioni internazionali.

Art. 7.

Sospensione o revoca delle autorizzazioni internazionali

1. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle normative relative ai trasporti commesse nella presentazione delle domande o nell'esecuzione di trasporti internazionali, possono essere adottati a carico delle imprese titolari di autorizzazioni internazionali, i seguenti provvedimenti:

- a) diffida;
- b) sospensione delle autorizzazioni assegnate e del rilascio di nuove autorizzazioni da due settimane ad un anno;
- c) revoca delle autorizzazioni.

2. La sospensione o la revoca possono riguardare le autorizzazioni relative alla relazione di traffico interessata dalla irregolarità ovvero tutte le autorizzazioni di cui l'impresa sia titolare.

3. In caso di recidiva entro un anno dalla data in cui è stata inflitta una sanzione, la nuova sanzione deve essere più grave della precedente.

4. Qualora le irregolarità abbiano rilevanza penale e in relazione ad esse sia promossa azione penale avuto riguardo alla gravità ed alla natura del reato, il dirigente incaricato dell'autotrasporto internazionale di merci può disporre la sospensione delle autorizzazioni dell'impresa nel cui interesse sono state commesse le irregolarità.

5. Le sanzioni amministrative e le misure cautelari previste dal presente articolo sono adottate con provvedimento del dirigente incaricato dell'autotrasporto internazionale di merci.

6. Contro i provvedimenti di sospensione e di revoca è ammesso ricorso gerarchico che viene deciso con decreto dirigenziale generale, sentito il parere della commissione consultiva per l'autotrasporto di merci.

Art. 8.

Modalita' di applicazione

1. Le modalita' di applicazione del presente regolamento verranno determinate con decreto del dirigente generale preposto alla direzione dell'unita' di gestione dell'autotrasporto di persone e cose.

Art. 9.

Abrogazione norme in contrasto ed entrata in vigore

1. E' abrogato il decreto 3 febbraio 1988, n. 82, e sue successive modificazioni.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 novembre 1999

Il Ministro: Treu